



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 7 MAGGIO 2004

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2004 - N. 9	(1.4.2)	
Disposizioni in ordine alla disponibilità di personale a favore del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e del difensore civico regionale		2
LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2004 - N. 10	(1.2.0)	
Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere.		2
LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2004 - N. 11	(1.3.0)	
Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia		3
LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2004 - N. 12	(1.2.0)	
Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare		5

Anno XXXIV - N. 106 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2004021)

Legge regionale 3 maggio 2004 - n. 9
Disposizioni in ordine alla disponibilità di personale a favore del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e del difensore civico regionale

(1.4.2)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Disposizioni in materia di personale)

1. In aggiunta alle ordinarie forme di dotazione di personale, come previste dall'articolo 14 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) e dall'articolo 12 della legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo), al fine di assicurare la disponibilità delle professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni previste rispettivamente dalla l.r. 20/2003 per il CORECOM, nella fase di avvio del nuovo organismo, e dalla l.r. 7/1980, in relazione al ruolo di Garante del contribuente riconosciuto al difensore civico regionale dal Titolo II, Capo III della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), il CORECOM e il difensore civico regionale possono avvalersi di personale dirigenziale proveniente dal ruolo della Giunta regionale. A tal fine l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale formula la relativa richiesta alla Giunta regionale.

2. Su proposta della Giunta regionale, previa verifica in ordine alla coerenza delle professionalità interne con l'attività da svolgere presso gli organismi di cui al comma 1, il personale interessato è individuato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. L'incarico, la cui durata non può essere superiore a quella del mandato dei corrispondenti organismi ed è rinnovabile, comporta l'attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello previsto dall'articolo 28, comma 7, della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), fatto salvo, comunque, il mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento al momento del conferimento dell'incarico stesso. L'onere rimane a carico della Giunta regionale.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 dipende funzionalmente dal CORECOM e dal difensore civico e gerarchicamente dal segretario generale del Consiglio regionale.

4. La disposizione di cui al comma 2, relativa al mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento al momento dell'incarico presso gli organismi di cui al comma 1, si applica anche al personale del Consiglio regionale.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 maggio 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/996 del 27 aprile 2004)

(BUR2004022)

Legge regionale 3 maggio 2004 - n. 10
Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere

(1.2.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Lombardia, riconoscendo l'alto valore civile e morale dei caduti nell'adempimento del dovere, al fine di conservare e rinnovare la loro memoria intende commemorare annualmente tutti i Servitori della Repubblica, vittime del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità.

Art. 2
(Giorno della memoria)

1. Per le finalità di cui all'art. 1 è istituito il 6 febbraio di ogni anno quale giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere.

2. In tale data, o in quella della seduta più prossima, il Consiglio Regionale destina una parte della seduta al ricordo delle vittime del dovere.

3. La Giunta Regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale promuovono, d'intesa con la commissione consiliare competente, iniziative idonee a commemorare questo giorno.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 3 maggio 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/998 del 27 aprile 2004)

(BUR2004023)

Legge regionale 5 maggio 2004 - n. 11

(1.3.0)

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia**IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1
(Finalità)**

1. La Regione riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle comunità residenti nei piccoli comuni e degli enti che le amministrano che garantiscono la salvaguardia ed il governo del territorio, la conservazione e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali e la valorizzazione della cultura locale.

2. La Regione a tal fine:

- orienta la propria attività normativa ed amministrativa alla semplificazione degli adempimenti e degli obblighi posti in capo ai piccoli comuni;
- promuove e incentiva la gestione associata al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture;
- sostiene l'iniziativa dei piccoli comuni, volta a introdurre nuovi modelli organizzativi legati all'e-government e alla realizzazione di sportelli multifunzionali; sostiene i piccoli comuni nel reperimento delle risorse per la redazione dei progetti di cui agli articoli 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 e 1 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31, come modificati dagli articoli 7 e 8 della presente legge;
- adotta adeguate misure in favore dei cittadini residenti al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio;
- sostiene gli interventi a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria, in particolare di quella giovanile e femminile, nell'ambito dello sviluppo locale;
- valorizza e salvaguarda le identità culturali delle popolazioni, nonché le produzioni tipiche dell'agricoltura e dell'artigianato locali;
- favorisce l'attivazione, anche in via sperimentale, dei servizi di telemedicina a fronte di assegnazione di risorse aggiuntive statali e comunitarie.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle segnalazioni raccolte dallo sportello di cui all'articolo 4, adotta i provvedimenti più idonei ad assicurare la razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative a favore delle autonomie locali, delle comunità, delle imprese e delle famiglie. Alle eventuali modifiche della legislazione vigente si provvede in sede di attuazione del programma annuale di semplificazione previsto dall'articolo 2, commi dal 19 al 22, della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione).

**Art. 2
(Ambito di applicazione)**

1. La presente legge si applica ai piccoli comuni, aventi popolazione residente inferiore o pari a 2.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento ufficiale, in cui insistano situazioni di marginalità socio-economica e infrastrutturale, misurata sulla base dei seguenti fattori:

- demografia;
- livello di benessere;

c) dotazione di servizi e infrastrutture comunali;

d) orientamento turistico.

2. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone che presentano simili condizioni di sviluppo socio-economico è effettuata dalla Giunta regionale sulla base di parametri e indicatori di confronto coerenti con i fattori di cui al comma 1, stabiliti dalla Giunta stessa con il parere della competente commissione consiliare. Per i comuni montani, si applica la classificazione operata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994) e sono ritenuti piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti, classificati con livello di svantaggio medio ed elevato.

3. L'individuazione dei piccoli comuni e la loro classificazione in zone, di cui al comma 2, sono aggiornate con cadenza quinquennale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute.

4. Al fine di rimuovere situazioni di particolare disagio e di alta marginalità, la Giunta regionale può stabilire maggiorazioni delle agevolazioni previste dalla presente legge in considerazione della classificazione operata ai sensi del comma 1.

5. La Giunta regionale, nell'atto di determinazione dei contributi regionali per la gestione associata di funzioni e servizi comunali, provvede a raddoppiare i parametri economici per abitante per i piccoli comuni di cui al presente articolo.

**Art. 3
(Disposizioni in materia di commercio e distribuzione)**

1. Nei piccoli comuni è autorizzabile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

2. I piccoli comuni possono applicare il limite massimo di mq. 250 per i negozi di vicinato in deroga al criterio della consistenza demografica.

3. I piccoli comuni nei quali esistono solo esercizi commerciali di vicinato, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei commercianti, possono autorizzare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

**Art. 4
(Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi)**

1. Per facilitare i piccoli comuni nell'accesso alle informazioni e agli atti della Regione, la Giunta regionale attiva propri sportelli multifunzionali in grado di accogliere in una sola unità organizzativa tutte le attività di front-line.

**Art. 5
(Disposizioni in materia di istruzione)**

1. La Regione, previo accordo con gli organi statali competenti, sostiene finanziariamente forme sperimentali di teleinsegnamento, forme di aggregazione dei diversi livelli di insegnamento in plessi scolastici e attività extrascolastiche aventi sede nei piccoli comuni.

2. La Giunta regionale può provvedere alla stipula della convenzione con gli organi statali competenti e alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento delle iniziative previste dal comma 1.

3. La Regione, sulla base dei parametri definiti, sostiene i piccoli comuni, nel cui territorio non sono presenti istituti scolastici dell'obbligo, per l'acquisto di autoveicoli utilizzabili anche per il trasporto degli alunni.

**Art. 6
(Disposizioni in materia di formazione professionale)**

1. I bandi di finanziamento per la formazione professiona-

le a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sulle Iniziative di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e sull'articolo 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, emanati a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, prevedono una percentuale dei fondi disponibili non inferiore al 10% da destinare prioritariamente a progetti rivolti ad occupati, disoccupati ed iniziative di sostegno alla nuova imprenditoria per residenti nei piccoli comuni.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 in materia di FRISL)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio, e sulla contabilità della Regione» e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia (FRISL)) è sostituito dal seguente:

«3. In via straordinaria, per il completo finanziamento di interventi proposti dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni, oppure previsti da strumenti di programmazione negoziata come definiti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), possono essere assegnati a valere sul fondo, ad integrazione dei contributi in capitale a rimborso, contributi in capitale a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 28 sexies della l.r. 34/1978, il cui importo complessivo non può in ogni caso superare per ciascuna iniziativa il 25% delle risorse destinate annualmente all'iniziativa stessa. Per il finanziamento dei singoli progetti, le schede dell'iniziativa possono prevedere un contributo a fondo perduto fino al 50% per gli interventi proposti dai piccoli comuni e fino al 25% per interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata.».

Art. 8

(Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 in materia di FIP)

1. Alla legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34), è apportata la seguente modifica:

a) al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole «rilevanza degli interventi previsti», sono inserite le seguenti: «e, altresì, in caso di progetti realizzati dai piccoli comuni di cui alla legge regionale sulle misure di sostegno a favore dei piccoli comuni».

Art. 9

(Agevolazioni tributarie)

1. La Regione favorisce la salvaguardia delle attività commerciali nei piccoli comuni attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

2. Per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei territori di cui all'articolo 2, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta nella misura massima prevista dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla medesima data. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 si applica, altresì, alle

imprese che già esercitano attività commerciali di vicinato, nei territori di cui all'articolo 2, per i quattro periodi d'imposta decorrenti dal 2005.

4. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 2 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni di cui all'articolo 2.

5. Le agevolazioni di cui al comma 2 operano nei limiti fissati dall'Unione Europea.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 3, 3, 4 e 6 si applicano a tutti i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 2000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, indipendentemente dalla classificazione di cui all'articolo 2.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi di parte corrente di cui all'articolo 5 è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 125.000,00.

2. Agli oneri previsti dal comma 1 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione per pari importo di competenza e di cassa delle risorse stanziare all'UPB 1.1.2.1.2.3 «Partenariato economico sociale e partenariato territoriale - Integrazione degli strumenti di programmazione strategica e sviluppo della programmazione negoziata», dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

3. Per gli interventi in conto capitale di cui all'articolo 5, si provvede per gli anni 2004 e successivi con le risorse stanziare all'UPB 2.5.2.1.3.74 «Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.

4. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006, per l'anno 2004, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio» è incrementata di € 125.000,00.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 5 maggio 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/995 del 27 aprile 2004)

(BUR2004024)

(1.2.0)

Legge regionale 5 maggio 2004 - n. 12
Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) le parole «La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, definisce» sono sostituite dalle parole «*Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definite*».

2. Alla legge regionale 24 novembre 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» in attuazione del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole «La Giunta regionale adotta» sono sostituite dalle parole «*È adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*»;
- b) il comma 3 dell'articolo 2 è abrogato.

3. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia) le parole «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «*secondo le competenze stabilite dallo Statuto*».

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori) le parole «da emanarsi da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare» sono sostituite dalle parole «*da emanarsi secondo le competenze stabilite dallo Statuto*».

5. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 23 (Norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico) le parole «La Giunta regionale» sono soppresse; la parola «adotta» è sostituita dalle parole «*è adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*».

6. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 9 dell'articolo 21 le parole «La Giunta regionale predispone» sono sostituite dalle parole «*È adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*»;
- b) al comma 1 dell'articolo 26 le parole «La Giunta regionale che acquisisce» sono sostituite dalla parola «*Acquisito*»; la parola «regolamenta» è sostituita dalle parole «*con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinate*»;
- c) al comma 3 dell'articolo 26 le parole «La Giunta regionale disciplina» sono sostituite dalle parole «*Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato*»;
- d) al comma 4 dell'articolo 27 le parole «La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con regolamento» sono sostituite dalle parole «*Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite*»;
- e) al comma 1 dell'articolo 39 le parole «La Giunta regio-

nale disciplina» sono sostituite dalle parole «*Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato*»;

- f) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 43 sono soppresse le parole «dalla Giunta regionale» e dopo le parole «regolamento regionale» sono aggiunte le parole «, *adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto*».

7. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 11 dell'articolo 7 le parole «dalla Giunta regionale» sono soppresse;
- b) al comma 12 dell'articolo 7 le parole «La Giunta regionale classifica le acque e disciplina» sono sostituite dalle parole «*Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono classificate le acque e disciplinate*»;
- c) al comma 1 dell'articolo 10 le parole «dalla Giunta regionale» sono soppresse;
- d) al comma 2 dell'articolo 12 le parole «La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce» sono sostituite dalle parole «*Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto, sono stabilite*»;
- e) al comma 1 dell'articolo 13 le parole «dalla Giunta regionale» sono soppresse;
- f) al comma 2 dell'articolo 16 le parole «La Giunta regionale disciplina» sono soppresse; dopo le parole «delle stesse» sono inserite le parole «*sono disciplinati*»;
- g) al comma 3 dell'articolo 20 le parole «la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e la consulta regionale della pesca, provvede all'emanazione del» sono sostituite dalle parole «*sentita la consulta regionale della pesca, è emanato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, il*».

8. Alla legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 13 le parole «la Giunta regionale provvede» sono sostituite dalle parole «*si provvede*» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le parole «, *adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*»;
- b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 le parole «da parte della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente» sono sostituite dalle parole «, *adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto*».

9. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) le parole «la Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente,» sono sostituite dalla parola «*si*» e dopo la parola «regolamenti» sono aggiunte le parole «, *adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*».

10. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta) le parole «La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente» sono sostituite dalla parola «*Si*» e dopo la parola «attuativo» sono aggiunte le parole «*adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto*».

11. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 dell'articolo 9 le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «*Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*» e le parole «definisce con regolamento» sono sostituite dalle parole «*sono definiti*»;

- b) al comma 6 dell'articolo 13 le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- c) al comma 4 dell'articolo 14 le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- d) al comma 1 dell'articolo 15 le parole «da apposito provvedimento della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- e) al comma 3 dell'articolo 16 le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- f) al comma 2 dell'articolo 18 le parole «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- g) al comma 6 dell'articolo 20 le parole «provvedimento della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «regolamento».
- 12.** Alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria d'interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 5 bis le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- b) al comma 2 dell'articolo 8 dopo la parola «adottare» sono aggiunte le parole «secondo le competenze stabilite dallo Statuto» e le parole «da parte della Giunta regionale» sono soppresse;
- c) al comma 1 dell'articolo 17 le parole «La Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «La Regione».
- 13.** Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) le parole «la Giunta regionale» sono soppresse; la parola «disciplina» è sostituita dalle parole «sono disciplinati» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto».
- 14.** Alla legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 dell'articolo 11 sexies le parole «La Giunta regionale disciplina con regolamento» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinata»;
- b) al comma 2 dell'articolo 11 sexies le parole «La Giunta regionale» sono soppresse; le parole «può stabilire» sono sostituite dalle parole «si possono stabilire»;
- c) al comma 3 dell'articolo 11 sexies le parole «La Giunta regionale» sono soppresse; la parola «determina» è sostituita dalla parola «sono determinate»;
- d) al comma 1 dell'articolo 11 septies le parole «La Giunta regionale» sono soppresse; la parola «disciplina» è sostituita dalle parole «è disciplinata» e dopo la parola «regolamenti» sono aggiunte le parole «, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- e) al comma 3 quater dell'articolo 23 le parole «la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua con apposito provvedimento» sono sostituite dalle parole «sono individuate, con apposito provvedimento».
- 15.** Alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) la rubrica dell'articolo 19 è sostituita dalla seguente: «Rinvio a regolamenti regionali»;
- b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Con uno o più regolamenti regionali, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinati».
- 16.** Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 9 quater dell'articolo 6 le parole «La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina» sono sostituite dalle parole «Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinati»;
- b) al comma 9 quinquies dell'articolo 6 le parole «la Giunta regionale disciplina» sono sostituite dalle parole «è disciplinato».
- 17.** Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 14 dell'articolo 4 le parole «della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- b) al comma 4 dell'articolo 6 le parole «della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- c) al comma 12 dell'articolo 7 le parole «della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale» sono sostituite dalle parole «, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- d) al comma 9 dell'articolo 10 le parole «della Giunta regionale» sono soppresse;
- e) al comma 4 dell'articolo 11 le parole «con regolamento della Giunta regionale adottato» sono sostituite dalle parole «con deliberazione della Giunta regionale adottata».
- 18.** Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 7 dell'articolo 13 le parole «La Giunta regionale, con uno o più regolamenti, emana» sono sostituite dalle parole «Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite»;
- b) il comma 1 dell'articolo 97 è abrogato.
- 19.** Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 4 dell'articolo 4 le parole «dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- b) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 le parole «approvato dalla Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto»;
- c) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con regolamento» sono sostituite dalle parole «Con apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato»;
- d) il primo periodo del comma 5 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «La Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica. È approvato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, apposito regolamento di polizia idraulica.»;
- e) al comma 3 dell'articolo 13 le parole «La Giunta regionale con regolamento definisce» sono sostituite dalle parole «Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definiti»;

f) al comma 4 dell'articolo 16 le parole «La Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce» sono sostituite dalle parole «*Con regolamento, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto, sono stabiliti*».

20. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) le parole «la Giunta regionale emana» sono sostituite dalle parole «*sono emanati*».

21. Alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 dell'articolo 3 le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, *adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*»;
- b) al comma 7 dell'articolo 3 le parole «La Giunta regionale, con regolamento, definisce» sono sostituite dalle parole «*Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono definiti*».

22. Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 18 bis le parole «La Giunta regionale, con appositi regolamenti, indica» sono sostituite dalle parole «*Con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono indicati*»;
- b) al comma 2 dell'articolo 18 bis le parole «ai regolamenti della Giunta» sono sostituite dalle parole «*ai predetti regolamenti*».

23. Al comma 8 bis dell'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «, *adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*».

24. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) le parole «la Giunta regionale definisce» sono sostituite dalle parole «*sono definiti*» e dopo la parola «regolamento» sono aggiunte le parole «, *adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*».

25. Al comma 150 septies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») le parole «della Giunta regionale» sono soppresse e dopo la parola «adottarsi» sono aggiunte le parole «, *secondo le competenze stabilite dallo Statuto,*».

Art. 2 (Norme finali e transitorie)

1. I regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni di legge di cui all'articolo 1, anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge, conservano efficacia; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei regolamenti medesimi.

2. Salvo quanto sarà previsto dal nuovo Statuto regionale, resta ferma la competenza del Consiglio a riapprovare o modificare i regolamenti medesimi.

Art. 3 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 5 maggio 2004

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/997 del 27 aprile 2004)

